



Obbligo di informazione degli insegnanti nei confronti dei genitori non titolari dell'autorità parentale in ambito scolastico (scuola dell'infanzia, scuola popolare)

1. Art. 275a cpv. 2 CC:

Obbligo di informazione degli insegnanti nei confronti dei genitori non titolari dell'autorità parentale

L'art. 275a del Codice civile svizzero (CC; RS 210) stabilisce:

¹ I genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio.

² Essi, alla stregua del detentore dell'autorità parentale, possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui.

³ Le disposizioni sui limiti del diritto alle relazioni personali e sulla competenza si applicano per analogia.

2. In quali settori vige l'obbligo di informazione degli insegnanti nei confronti dei genitori non titolari dell'autorità parentale?

In relazione allo sviluppo scolastico, il genitore non titolare dell'autorità parentale ha il diritto di chiedere informazioni all'insegnante competente, ad esempio per domande riguardanti:

- l'ammissione alla scuola dell'infanzia
- la scolarizzazione nella scuola popolare
- il passaggio da una scuola a un'altra (ad es. dalla scuola elementare al grado secondario I o alla scuola media superiore)
- la mancata promozione / promozione
- la disposizione di provvedimenti di pedagogia specializzata
- i provvedimenti disciplinari di ampia portata

Spetta al genitore titolare dell'autorità parentale informare l'ente scolastico in merito a eventuali limiti del diritto di informazione.

Al genitore non titolare dell'autorità parentale spetta un diritto di pronunciarsi, ma non di decisione. Chi detiene l'autorità parentale esclusiva deve informare l'altro genitore, ascoltarlo e prenderlo sul serio.

3. Gli insegnanti devono informare spontaneamente i genitori non titolari dell'autorità parentale in merito a importanti questioni scolastiche o devono farlo solo su corrispondente richiesta?

In linea di principio gli insegnanti non sono tenuti a informare spontaneamente i genitori non titolari dell'autorità parentale.

L'obbligo di informazione previsto dall'art. 275a cpv. 2 CC è inteso quale obbligo di informare e non quale obbligo di comunicazione spontanea. In altre parole, dalla disposizione citata non può essere derivato un obbligo per gli insegnanti o per le autorità scolastiche di informare d'ufficio i genitori non titolari dell'autorità parentale in merito a importanti avvenimenti scolastici.

In caso di domande, si prega di rivolgersi all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (USPS), tel. 081 257 27 36 oppure info@avs.gr.ch.

Aprile 2025